

Simone G. ... *Matteo Conte*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Skelter Collective"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. Cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione senza scopo di lucro "Skelter Collective". La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Skelter Collective - Ente del Terzo Settore".

Articolo 2 – Sede e durata

1. L'associazione ha sede legale in Italia, Turi (BA), in Via Giandomenico De Carolis, n°7, 70010.
2. Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, l'istituzione di sedi secondarie, amministrative e sezioni locali che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
3. Su delibera del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 3 – Scopo

1. L'Associazione promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del transmedia design, del design della comunicazione, della progettazione di ecosistemi narrativi e nelle arti applicate, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi del design della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.
2. L'Associazione persegue le finalità statutarie applicando un modello di governo atto a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - Promuovere, sviluppare e produrre progetti culturali e artistici, proposti dagli artisti associati, in linea e coerenti con la narrazione, i principi ed i valori definiti nel codice Etico soprannominato Manifesto, finalizzato al benessere della collettività nonché alla promozione dei valori umanitari.
 - Valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e territoriale attraverso lo sviluppo di progetti culturali e sociali volti a rafforzare il tessuto sociale nonché il benessere comunitario.

Simone G. ... Matteo Conte

- Raccogliere attorno a sé e favorire la crescita e formazione degli artisti e progettisti amatoriali e professionali.
- Valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi e continui mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita artistica degli associati nonché la loro formazione per un migliore inserimento nel mondo lavorativo, attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura del transmedia design istituendo nuovi spazi inclusivi per la formazione, l'aggregazione e il confronto.
 - Raccogliere attorno a sé quelle forze e risorse amatoriali e professionali, pratiche dei vari canali comunicativi convenzionali e non del settore dell'intrattenimento e della cultura che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualificano l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico per affrontare, con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema della narrazione transmediale finalizzata alla partecipazione comunitaria e all'incremento del benessere sociale attraverso l'ideazione di nuove forme espressive.

L'associazione si impegna a promuovere i prodotti realizzati attraverso i canali indicati nel regolamento interno e nel Manifesto, come parte della sua missione di diffusione della cultura transmediale per il benessere collettivo. La distribuzione delle opere prodotte e promosse dall'Associazione avverrà secondo le modalità più opportune, in accordo con gli autori e i co-creatori.

L'associazione detiene i diritti delle opere prodotte al suo interno, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. Tuttavia, per ragioni di sviluppo strategico o per esigenze legate alla continuità dei progetti e il loro impatto a lungo termine, il consiglio direttivo ha la facoltà di deliberare la cessione dei diritti ai creatori o a entità terze, in accordo con gli scopi statutari e previo accordo scritto.

Articolo 4 – Attività

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
 1. Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nel campo del design della comunicazione nonché nell'applicazione delle arti per l'inclusione sociale e la valorizzazione del territorio e delle comunità locali.
 2. Lettera f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni per il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - Ideazione e realizzazione di progetti transmediali diretti a valorizzare, promuovere e diffondere il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.

Simone G. ... *[Signature]* Matteo Conte

- Attuazione delle strategie proprie del design della comunicazione per lo sviluppo di progetti dediti alla sensibilizzazione di una fruizione rispettosa e sostenibile dell'ambiente
 - Promuovere e sviluppare ecosistemi narrativi per sensibilizzare e favorire la riscoperta del patrimonio culturale, migliorarne la conoscenza e salvaguardare i costumi e le tradizioni del territorio.
3. Lettera h), ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in campi relativi alla pratica del design e dell'applicazione del design della comunicazione per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Inoltre, l'associazione può svolgere attività di ricerca e di indagine per lo sviluppo di nuove forme e nuovi canali espressivi.
4. Lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte agli associati, ai loro familiari, a persone in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- Sviluppo di ecosistemi narrativi progettati attraverso l'utilizzo di canali comunicativi convenzionali (teatro, cinema, editoria, videoludico ecc.) e non convenzionali (come ad esempio il VR, gli Urban Game, arti performative ecc.)
 - Promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione della cultura in ogni sua forma, purché attinente ai mondi ideati e all'immaginario comunicativo progettato.
 - Promuovere, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attività dell'Associazione
 - Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per la creazione dei progetti narrativi
 - Progettazione e sviluppo di piattaforme transmediali, nonché ecosistemi narrativi interattivi, per la formazione di nuove comunità inclusive e forme di aggregazione sociali
5. Lettera w), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244., per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- Promuovere la salvaguardia dei diritti fondamentali e la dignità di ciascun individuo senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione attraverso lo sviluppo di ecosistemi narrativi accessibili ed inclusivi

Marta Conte

Simone G. Gnespero

Rizotto

Dr. M. F.

Promuovere lo sviluppo di ecosistemi narrativi che indaghino e tutelino il tema della libertà personale, di pensiero, di riunione, di religione, economica, del diritto al lavoro, dell'assistenza, dello studio e della tutela della salute

Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, connessa a qualsiasi caratteristica sessuale, all'orientamento sessuale, all'identità di genere della persona umana all'interno dei luoghi narrativi progettati e degli ambienti di progettazione

- Affermare, negli ecosistemi narrativi sviluppati, la cultura della convivenza civile per la piena valorizzazione delle pari opportunità e per l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere
- Informare, sensibilizzare e diffondere i valori propri dell'associazione, nonché gli ideali formalizzati nel Manifesto, fondati sui temi dei diritti umani per il benessere della collettività

2. L'associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie del transmedia design, può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i limiti definiti dalla normativa vigente.
3. Le attività diverse sono individuate ed istituite dal Consiglio direttivo.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

TITOLO III - VOLONTARI E ASSOCIATI

Articolo 5 - Volontari e altre risorse umane

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Simone G. ... *one MP* Matteo Conte

1. 5 eff. 4. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

Articolo 6 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Assumono, la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.
3. Possono altresì aderire all'Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.
4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10 dello statuto.
5. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede all'iscrizione del socio.
6. I termini socio o associato assumono, nel presente statuto, significato equivalente.
7. L'ammissione all'associazione è libera e non soggetta a discriminazioni di alcun tipo. L'associazione può prevedere diverse categorie di soci purché esse rispettino i principi di uguaglianza nei diritti fondamentali e nelle prerogative statutarie. Le categorie possono avere funzioni e ruoli differenziati in base a criteri stabiliti nel regolamento interno, in coerenza con gli scopi associativi.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di

Simone Giampetro *Matteo Conte*
rigoetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.

4. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Articolo 8 – Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
2. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata, all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza. Il socio, o suo delegato potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci.
4. Ogni socio ha diritto di essere informato sulle attività dell'Associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario ed essere rimborsato dalle spese effettivamente e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti:
 - All'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.
 - A sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
 - Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 10 – Esclusione e decadenza dei Soci

Stare G. ...
22/10

Matteo Conte

1. La qualifica di socio si perde per scioglimento dell'associazione, per recesso, per esclusione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicandolo per iscritto al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio direttivo ne dispone la presa d'atto, o in ogni caso, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - Richiamo scritto;
 - Esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente. Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Consiglio direttivo adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso.
6. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

Articolo 11 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 13 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

1. Unobafh

Simone G. ... *... 165* *Matteo Conte*

Articolo 12 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

Articolo 14 - Scritture contabili e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
5. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15 - Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 16 - Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

Simone G. 2023/2024

Monti

Matteo Conti

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all' art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Articolo 17 – Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'assemblea dei soci
 - b. Il Consiglio direttivo
 - c. Il Presidente
 - d. L'Organo di controllo, anche monocratico, se costituito
 - e. Il comitato artistico
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell'Ufficio, analiticamente documentate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
4. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Articolo 18 – L'assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto

Sture G. 2005/05 Matteo Conte

favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ai sensi dell'art. 21 del Codice civile. Tale quorum è inderogabile anche in caso di seconda convocazione.

4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, quest'ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 19 – Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:
- effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
 - su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
 - istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
 - si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea dei soci, riunita in sede straordinaria:
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

Articolo 20 – Il consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette)

Simone Giannone Maffei Matteo Conte

eletti dall'Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.

- 116/2000/1/10
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano, entro 15 giorni, l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'Organismo.
 3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Articolo 21 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
 - c. il Segretario, con funzioni di tesoriere;
 - d. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
3. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:
 - a. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
 - b. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - c. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;
 - d. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
 - e. deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
 - f. determinare la quota associativa annuale;
 - g. porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;

Simone G. ... *Mattia Conte*

- h. predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- i. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- k. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l. svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.
- m. Nomina del comitato artistico
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 22 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per cinque anni.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:
 - a. firmare gli atti sociali;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - c. convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;
 - d. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;
 - e. svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

Articolo 23 – Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario, svolge anche l'Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:
 - a. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - b. mantiene aggiornati i libri contabili;
 - c. predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

Articolo 24 – Organo di controllo e funzione di revisore legale dei conti

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il

Simone Giampetro

Motta

Conte

componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo dura in carica cinque anni, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
3. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 - e. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 – Il Comitato Artistico

1. Il Comitato Artistico è un organo tecnico dell'associazione nominato dal Consiglio Direttivo per garantire il rispetto dei valori associativi, la coerenza narrativa degli ecosistemi narrativi e la direzione artistica complessiva dell'associazione.
2. Il Comitato Artistico svolge i seguenti incarichi:
 - a. Supervisione artistica e narrativa: è responsabile della direzione artistica e della coerenza narrativa dei progetti dell'associazione, assicurando che le opere e gli ecosistemi narrativi siano in linea con gli obiettivi statuti e promuovano il benessere sociale.
 - b. Garanzia dei valori associativi: il Comitato è il garante della visione, dei valori e degli ideali dell'associazione, valutando la coerenza dei progetti con il Manifesto associativo e gli scopi statuti.
 - c. Coordinamento dei progetti: Coordina e monitora lo sviluppo degli ecosistemi narrativi, supportando i creatori nella realizzazione dei progetti artistici e garantendo la qualità e l'impatto a lungo termine delle opere prodotte.
 - d. Verifica periodica: effettua una revisione periodica per assicurare che tutte le attività artistiche e narrative dell'associazione rispettino i valori e la missione stabiliti dallo statuto.
 - e. Rapporti con il Consiglio Direttivo: il Comitato Artistico riporta al Consiglio Direttivo, fornendo raccomandazioni su progetti artistici, strategie narrative e, se necessario, segnalando eventuali non conformità che potrebbero richiedere un intervento o la revoca di un progetto.
 - f. Approvazione dei progetti narrativi: Approvazione e selezione delle iniziative proposte dai soci conformi agli ideali del Manifesto associativo

3. Il Comitato Artistico è composto da un minimo di 3 soci ed un massimo di 7, nominati dal Consiglio Direttivo, in base ai criteri di merito, ai titoli accademici e alle esperienze professionali; ed approvati dall'Assemblea dei Soci.
4. Il Comitato Artistico ha la competenza esclusiva di proporre modifiche al Manifesto associativo purché esse siano sempre in coerenza con le narrazioni già espresse. Le modifiche non possono essere apportate di propria iniziativa ma devono sempre seguire la suddetta procedura di modifica:
 - a. Le modifiche proposte al Comitato Artistico devono essere presentate per iscritto e motivate
 - b. Il Comitato Artistico si riunisce per discutere le proposte di modifica, e il dibattito deve essere documentato nel verbale della riunione.
 - c. Le modifiche del Manifesto associativo devono essere approvate con una maggioranza assoluta dei membri presenti del Comitato Artistico. In caso di parità di voti nel Comitato, la proposta di modifica si considera respinta.
 - d. Le modifiche approvate dal Consiglio Artistico devono poi essere sottoposte all'assemblea dei soci per l'approvazione finale.
 - e. Una volta approvate dall'assemblea, le modifiche al Manifesto devono essere comunicate per iscritto a tutti i soci dell'associazione ed essere pubblicate sul sito ufficiale dell'associazione.

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 26 – Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 27 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto dal Direttivo in carica.



